



Direzione Didattica Statale

Monti Iblei

C.F. 80017960826

Via Monte San Calogero, n. 20; 90146 Palermo;

Tel. 091517943 - 091526954 - Fax: 091526195

mail: pae02900g@istruzione.it

PEC: pae02900g@pec.istruzione.it



Regolamento “Comitato per la valutazione dei docenti”

Premessa

Il Comitato per la valutazione dei Docenti è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone che saranno chiamate a far parte del Comitato di valutazione.

La funzione valutativa del Dirigente Scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le funzioni dirigenziali (vedi D.L.gs n. 165/2001 art. 25) di valorizzazione delle risorse umane e di assicurazione della qualità dei processi formativi garantendo l'efficacia formativa, l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio.

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di trasformare l'elezione del Comitato e il processo di valutazione del merito in un'effettiva opportunità di crescita del sistema innescando una compartecipazione da parte dell'intera comunità e coinvolgendo tutti al miglioramento dell'organizzazione. Il processo valutativo, infatti, è un'occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del servizio di istruzione e formazione e per programmare con maggiore precisione e cura gli interventi utili al miglioramento. Le finalità che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente il miglioramento complessivo del servizio e lo sviluppo professionale.

2. La valutazione del merito deve garantire il più possibile un clima collaborativo e partecipativo.

3. Il Comitato di valutazione è istituito presso la Direzione Didattica Statale “Monti Iblei” - Palermo, senza maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri. Durerà in carica tre anni scolastici: 2018/19, 2019/20, 2020/21

Art. 2 - Composizione

Il Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico. ai sensi dell'art 11, c.2, “Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio d'istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.”

I membri designati che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute decadono e vengono sostituiti a seguito di regolare procedura di designazione degli Organi Collegiali interessati.

Art. 3 - Modalità di scelta dei componenti

1. La scelta dei membri Docenti in seno al Collegio dei Docenti avviene con l'autocandidatura di questi ultimi; in presenza di più di due candidature, si procede alla votazione tramite scrutinio segreto con una sola preferenza espressa.
2. Poiché la durata dell'incarico è triennale, è opportuno che i Docenti scelti siano Docenti a tempo indeterminato e fra coloro che, ragionevolmente e nei limiti di previsione, svolgono il loro servizio per almeno tre anni nell'istituto. La scelta del membro Docente da parte del Consiglio di Istituto tiene conto dell'opportunità di assegnare un componente docente all'interno del Comitato per ognuno dei tre ordini di scuola. La scelta di questo componente segue lo stesso criterio della precedente.
3. La scelta dei Genitori da parte del Consiglio d'istituto "può avvenire anche non necessariamente nell'ambito del Consiglio, in quanto la "rappresentanza" può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti anche all'esterno del Consiglio.

Art. 4 - Costituzione e insediamento, convocazione, validità delle convocazioni e delle deliberazioni del Comitato

1. A composizione completata, il Dirigente Scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali.
2. Il Dirigente Scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento.

Il Comitato è convocato dal Presidente:

- a) in periodi programmati per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell'art.11;
 - b) alla conclusione dell'anno prescritto, per gli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417;
 - c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla valutazione del servizio di cui all'art.448 del D.L.gs.n. 297/94 e all'esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 D.l.gs. n. 297/94.
3. La convocazione del Comitato deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni;
 4. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo o mediante pubblicazione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, la pubblicazione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del comitato; la lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del Comitato; di ogni seduta viene redatto verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che viene custodito agli atti della scuola.
 5. La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori.
 6. Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
 7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art.5 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Comitato di valutazione è presieduto dal Dirigente Scolastico che ne convoca i suoi membri e

- affida le funzioni di segretario ad un componente dello stesso Comitato;
2. Di ogni riunione deve essere prodotto regolare processo verbale da parte del segretario verbalizzante con firma del Presidente.
 3. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Comitato; può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti e richiamato all'ordine, sospendere ed aggiornare ad altra data la seduta.

Art. 6 - Attribuzioni del Segretario del Comitato

1. La designazione del segretario è di competenza specifica e personale del Presidente. Il Segretario redige il verbale della seduta.

Art. 7 - Compiti del comitato

I compiti del Comitato sono definiti ai sensi dell'art.11, c3, c4, c5 della Legge 107/2015:

c3: “Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

c4. “Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor, senza la presenza della componente genitori”.

c5. “ Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 (TU 297/1994)”.

Il Comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei Docenti, sulla base degli Ambiti esplicitati dalla legge 107/2015 (Comma 129). Nella delineazione dei suddetti criteri, si deve comunque tenere conto dei vincoli posti dalle norme generali nella parte in cui non sono state derogate dalla disciplina speciale dettata dalla legge 107/2015 per il personale Docente della scuola.

Art. 8 - Funzionamento del Comitato

- a) Non essendo un Organo perfetto, il Comitato di Valutazione può funzionare anche senza la presenza di alcune componenti, purché sia presente la metà più uno dei Componenti in carica.
- b) Il quorum deliberativo resta quello della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Se nel corso della seduta viene a mancare il numero legale, il Presidente deve procedere al suo scioglimento.
- c) Il Comitato di Valutazione è Organo Collegiale cui la legge attribuisce una serie di funzioni amministrative, per cui non sarebbe possibile che alcuni o tutti i componenti decidessero, ad esempio, di partecipare alla trattazione delle sole materie già previste dal D.L.gs 297/1994, rifiutandosi di deliberare in ordine all'individuazione dei criteri di attribuzione del “bonus”.
- d) Nel caso di reiterata e comprovata impossibilità di deliberare, il Dirigente Scolastico dovrà

provvedere comunque alla formulazione dei criteri con un motivato atto sostitutivo proprio.

e) Rientra, naturalmente, nella casistica ordinaria del funzionamento degli Organi Collegiali la possibilità che i membri dissentano e votino contro eventuali proposte avanzate dal Dirigente scolastico o che taluni si astengano dalle votazioni.

Art. 9 - Ambito di intervento del Comitato di Valutazione.

1. Il Comitato di Valutazione si limita a individuare i criteri generali con cui il Dirigente Scolastico deve assegnare il bonus (Legge 107/2015, all'art. 1, comma 129, punto 3).
2. Detti criteri generali dovranno essere oggetto di diffusione a cura del Dirigente Scolastico.
3. È compito del Dirigente Scolastico individuare, con motivata valutazione espressa, i Docenti di ruolo destinatari del bonus, sulla base dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione. Il medesimo Dirigente comunicherà le motivazioni ai destinatari del bonus, evitando di formulare giudizi negativi nei confronti di tutti gli altri.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, il Dirigente scolastico, dopo aver pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, dovrà limitarsi a pubblicare i dati relativi alla distribuzione dei premi ai Docenti soltanto in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, del grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità.

Art. 10 - Ordine del Giorno

1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del Giorno. Il Comitato, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione; rimane vincolante la trattazione degli argomenti posti all'O. d. G. con voto unanime e solo se sono presenti tutti i componenti, il Comitato all'unanimità può, per sole questioni di urgenza documentate, deliberare di discutere argomenti non presenti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Modalità di svolgimento e validità della seduta

1. La seduta del Comitato non può avere di norma la durata superiore alle 3 ore. Gli eventuali argomenti all'o.d.g. rimasti indiscussi, verranno inseriti nell'o.d.g. della seduta successiva da indire, di norma, nell'ambito dei tre giorni successivi, salvo situazioni di documentata e necessaria urgenza.
2. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.
3. Ogni componente ha diritto di intervenire al massimo tre volte, per non più di cinque minuti, su un argomento all'ordine del giorno con tre minuti di eventuale replica. Il presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al componente che ne faccia richiesta. Prima della discussione di un argomento all'o.d.g., ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata. La sospensione della discussione può essere posta durante lo svolgimento di questa. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia il Comitato a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'o.d.g. al quale si riferisce.

Art. 12 - La votazione

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. La votazione può avvenire: per alzata di mano- per appello nominale, con registrazione dei voti- per scheda segreta.

3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Gli astenuti non concorrono alla formazione del quorum deliberativo; l'astensione, tuttavia, va adeguatamente motivata. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto facendo verbalizzare se il risultato è avvenuto all'Unanimità o a Maggioranza.

Art. 13 - Il verbale

1. Il verbale è compilato dal Segretario nominato dal Presidente, su apposito registro. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta indicando i termini della convocazione (data e numero di protocollo), la data, l'ora e il luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I singoli componenti del Comitato possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni, in tal caso il richiedente provvede, seduta stante, a consegnare al segretario comunicazione scritta contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e trascritte a verbale dal Segretario.

3. Il verbale deve essere letto e approvato non più tardi dell'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce. Le eventuali rettifiche ed integrazioni verranno inserite all'interno del verbale della seduta successiva.

Art. 14 - Linee di indirizzo per la formulazione dei criteri

In particolare si richiamano:

- ❖ l'articolo 18 del D. Lgs. n. 150/2009 (le P.A. promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale anche attraverso l'utilizzo di sistemi selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi...);
- ❖ L'art. 5, c. 11 ter del DL 95/2012 e comma 11 quinquies convertito in L.135/2012 (nella valutazione della performance non sono considerati i periodi di congedo per maternità, paternità e parentale); (il personale che risulta più meritevole non deve essere inferiore al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione)

Dalle norme sopra citate si evince che:

- 1) non è possibile distribuire il compenso accessorio per merito alla generalità dei Docenti con modalità "a pioggia" o sulla base di automatismi;
- 2) la distribuzione per merito non può interessare meno del 10% della totalità dei Docenti oggetto della valutazione;
- 3) nella valutazione della prestazione individuale dei Docenti non sono considerati né i periodi di congedo per maternità né i periodi di congedo parentale.

- ❖ I criteri elaborati dal Comitato devono essere coerenti con le competenze indicate nei seguenti articoli del CCNL 2003-2206: art.26 - funzione docente, art.27 - profilo professionale docente, art.28 - attività di insegnamento 26,,27, 28 del CCNL e con quanto previsto dal 3° comma dell'art. 448 del D.L.gs 297/1994.
- ❖ La scelta dei criteri deve essere coerente con PTOF 2018/2021, e quindi con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo emersi nel RAV e nel PdM.
- ❖ I criteri devono riferirsi alle aree di valutazione indicate dalla legge nelle lettere a), b), e c) dell'art.11 del D. L.gs 297/94 così come modificato dall'articolo 1, comma 129 della legge 107/2015.

Per ogni area di valutazione devono essere formulati gli indicatori e per ogni indicatore i criteri ad esso attinente. La valutazione del Docente deve essere globale e scaturire dall'insieme dei tre ambiti in cui viene scandagliato il processo valutativo

Art. 15- L'assegnazione del bonus

1. Il Comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del Dirigente Scolastico (comma 127 della Legge 107).
2. Il Dirigente individua il docente o docenti di ruolo cui assegnare il bonus in conformità ai criteri fissati dal Comitato.
3. Il Dirigente ha l'obbligo della motivazione del provvedimento di assegnazione del bonus in ottemperanza all'obbligo della trasparenza, di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Nell'ottica del processo condiviso di miglioramento continuo, è opportuno che il Dirigente Scolastico curi con particolare attenzione il ritorno informativo al Collegio dei Docenti, per gli aspetti generali, e ai singoli Docenti, per il loro specifico risultato, degli elementi emersi dal processo valutativo.

Art. 16 - Pubblicità degli atti

1. Le decisioni preliminari, unitamente ai criteri di assegnazione e ogni altro criterio adottato saranno pubblicati all'albo (criterio di trasparenza e condivisione).
2. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente. Deve in ogni caso essere osservata la normativa sulla Privacy, con particolare attenzione al divieto di divulgare dati personali. Le determinazioni vengono pubblicate all'albo online entro 48 ore dalla loro costituzione.
3. Il Dirigente Scolastico dopo avere pubblicato all'albo l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, pubblicherà i dati relativi alla distribuzione dei premi in forma aggregata al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, del grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità.
4. La necessità della pubblicazione dei criteri è legittimata dalla trasparenza dell'operato della P.A., dal fatto che tutti i Docenti sono destinatari della valorizzazione e che ciascuno ha il diritto di conoscere quali siano gli obiettivi da raggiungere.
5. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'istituto e per lo stesso periodo sono esibiti a qualsiasi docente ne faccia richiesta.

Art 17 - La deliberazione

1. Le delibere del Comitato sono atti amministrativi contro i quali è ammesso il ricorso nei tempi e modi previsti dalla legge. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al

pronunciamento dell'organo competente.


Le delibere del Comitato sono soggette all'accesso nei tempi e nei modi previsti dalla Legge.

Art. 18 - Compensi

1. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato a meno che la Legge non disponga diversamente.
2. Al docente tutor di un docente neo-immesso in ruolo spetta il compenso previsto dalla contrattazione integrativa di Istituto.

Approvato nella seduta del 21/05/2019.

Per il Comitato di Soluzione



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Pioppo

Anna Maria Pioppo